



COMUNICATO UFFICIALE N. 106
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 299/AA al N. 312/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 299/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 416 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Riccardo CAMPIONI, dalla Sig.ra Katuscia ORRU, e della società A.S.D. CS LAURENTUM avente oggetto la seguente condotta:

RICCARDO CAMPIONI, non tesserato, che all'epoca dei fatti svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. CS LAURENTUM, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva ed all'articolo 37 delle N.O.I.F., per aver tenuto una condotta intimidatrice nei confronti del Sig. Angelo Capobianco (Vice Fiduciario dei campi sportivi C.R. Lazio) in occasione del sopralluogo avvenuto in data 9.12.2021, ai fini della valutazione dell'omologazione del campo di gioco, e per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2021/2022 attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. CS LAURENTUM senza essere tesserato né aver ricoperto alcuna carica societaria per la richiamata società. Nel caso specifico il sig. Campioni era il referente per l'omologazione del campo di gioco della società A.S.D. CS LAURENTUM. Il medesimo era, inoltre, il titolare del contratto di locazione del campo che a sua volta era stato sublocato alla società A.S.D. CS LAURENTUM e, in occasione dei tre sopralluoghi effettuati per valutare l'omologazione del campo, in data 9.12.2021, 27.1.2022 e 30.1.2022, si era qualificato prima come dirigente e successivamente come Presidente della società A.S.D. CS LAURENTUM. Da ultimo, si segnala che risulta dagli atti depositati che, in data 3.1.2022, il sig. Riccardo Campioni è stato nominato Presidente della società A.S.D. CS LAURENTUM ma, nonostante le richieste dei Collaboratori incaricati di svolgere l'attività inquirente, non è stato ancora comunicato il relativo tesseramento;

KATIUSCIA ORRU, all'epoca dei fatti, Presidente della società A.S.D. CS LAURENTUM, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva ed all'articolo 37 delle N.O.I.F., per aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito al sig. Riccardo Campioni di tenere una condotta intimidatrice nei confronti del Sig. Angelo Capobianco (Vice Fiduciario dei campi sportivi C.R. Lazio) in occasione del sopralluogo avvenuto in data 9.12.2021, ai fini della valutazione dell'omologazione del campo di gioco, né di svolgere nel

corso della stagione sportiva 2021/2022 attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. CS LAURENTUM senza essere tesserato né aver ricoperto alcuna carica societaria per la richiamata società;

A.S.D. CS LAURENTUM, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Riccardo Campioni, così come sopra riportati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo CAMPIONI e dalla Sig.ra Katuscia ORRU in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CS LAURENTUM;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo CAMPIONI, di 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Katuscia ORRU, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. CS LAURENTUM;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 300/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 481 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Mauro SACCANI, William PECCI, Roberto COBELLI, Davide PIERANTONIO, della società A.C.D. COLORNO, e della società A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO SACCANI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.C.D. Colorno all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai Protocolli Emergenza Covid-19 per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, ed in particolare ai Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Veneto n. 61 del 4.1.2022, e n. 64 del 20.1.2022, che dispongono la sospensione dell'attività agonistica al fine di contrastare la diffusione di contagio da Covid-19 ed hanno vietato la disputa di gare amichevoli ed allenamenti congiunti sino al 23.1.2022, per aver consentito e comunque non impedito ai calciatori tesserati per la A.C.D. Colorno di disputare la gara amichevole contro la A.S.D. Villafranca Veronese disputatasi in data 22.1.2022;

WILLIAM PECCI, Dirigente della A.C.D. Colorno all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai Protocolli Emergenza Covid-19 per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, ed in particolare ai Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Veneto n. 61 del 4.1.2022, e n. 64 del 20.1.2022, che dispongono la sospensione dell'attività agonistica al fine di contrastare la diffusione di contagio da Covid-19 ed hanno vietato la disputa di gare amichevoli ed allenamenti congiunti sino al 23.1.2022, per avere lo stesso organizzato la gara amichevole tra la A.C.D. Colorno e la A.S.D. Villafranca Veronese disputatasi in data 22.1.2022;

ROBERTO COBELLI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai Protocolli Emergenza Covid-19 per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, ed in particolare ai Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Veneto n. 61 del 4.1.2022, e n. 64 del 20.1.2022, che dispongono la sospensione dell'attività agonistica al fine di contrastare la diffusione di contagio da Covid-19 ed hanno vietato la disputa di gare amichevoli ed allenamenti congiunti sino al 23.1.2022, per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori tesserati per la A.S.D. Villafranca Veronese di disputare la gara amichevole contro la A.S.D. Colorno disputatasi in data 22.1.2022;

DAVIDE PIETRANTONIO, Dirigente della A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai Protocolli Emergenza Covid-19 per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, ed in particolare ai Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Veneto n. 61 del 4.1.2022, e n. 64 del 20.1.2022, che dispongono la sospensione dell'attività agonistica al fine di contrastare la diffusione di contagio da Covid-19 ed hanno vietato la disputa di gare amichevoli ed allenamenti congiunti sino al 23.1.2022, per aver organizzato la gara amichevole tra la A.S.D. Villafranca Veronese e la A.S.D. Colorno disputatasi in data 22.1.2022;

A.C.D. COLORNO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sigg. Mauro SACCANI e William PECCI, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sigg. Roberto COBELLI e Davide PIERANTONIO, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. William PECCI, e dal Sig. Mauro SACCANI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. COLORNO, dal Sig. Davide PIERANTONIO, e dal Sig. Roberto COBELLI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro SACCANI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. William PECCI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto COBELLI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Davide PIERANTONIO, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.D. COLORNO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE ;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 301/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 455 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Enrique ROJAS MASIP, e della società A.S.D. SPORTING PADULEDDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRIQUE ROJAS MASIP, calciatore richiedente il tesseramento per la Società ASD Sporting Paduledda all'epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 28 dicembre 2021 in occasione della richiesta di tesseramento per la Società ASD Sporting Paduledda, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

A.S.D. SPORTING PADULEDDA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Enrique ROJAS MASIP, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Enrique ROJAS MASIP, e dal Sig. Alberto AREDDU in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING PADULEDDA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Enrique ROJAS MASIP, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING PADULEDDA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 302/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 478 pfi 21/22 adottato nei confronti della società A.P.D. CASALBORDINO avente oggetto la seguente condotta:

A.P.D. CASALBORDINO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il calciatore Sig. Mugosa Jovan ha posto in essere gli atti ed i comportamenti in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Paola DE CAMILLIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.P.D. CASALBORDINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.P.D. CASALBORDINO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 303/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 476 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Claudio RAFFAELLO e della società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO RAFFAELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aurora Vodice Sabaudia, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1, punto 2.6, della stagione sportiva 2021 - 2022, per avere lo stesso consentito che la società dallo stesso rappresentata facesse svolgere, all'inizio del mese di novembre 2021, due allenamenti ai calciatori Sig.ri Di Giovanni Lorenzo, Di Giovanni Giulio e Di Giovanni Maria Rita, tutti tesserati per la società A.S.D. Gruppo Sportivo Italiano, in assenza del necessario "nulla osta" da parte di quest'ultima, e comunque senza accertare in alcun modo l'eventuale tesseramento dei minori per altra compagine;

A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Claudio Raffaello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio RAFFAELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio RAFFAELLO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 304/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 444 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Damiano PIERI e della società MONTAGNA PISTOIESE A.S.D. avente oggetto la seguente condotta:

DAMIANO PIERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Montagna Pistoiese, in violazione dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso trasmesso in data 19.12.2021, alle ore 22:00, all'arbitro della gara ASD Montagna Pistoiese – UCD Giovani Via Nova valevole per il girone B del campionato di Seconda categoria, attraverso il social network Facebook messenger, un messaggio dal tenore intimidatorio;

MONTAGNA PISTOIESE A.S.D., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato, in qualità di calciatore, il Sig. Damiano PIERI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco CATANI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società MONTAGNA PISTOIESE A.S.D., e dal Sig. Damiano PIERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Damiano PIERI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società MONTAGNA PISTOIESE A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 305/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 579 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea D'ELETTO e Matteo PETROSINO, avente oggetto la seguente condotta:

ANDREA D'ELETTO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società Polisportiva Sabazia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara Atletico Roma Nord – Sabazia del 26.2.2022 valevole per il campionato Under 19 Provinciale, inviato dal proprio profilo Instagram a quello dell'arbitro dell'incontro sopra citato un messaggio offensivo;

Matteo PETROSINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Polisportiva Sabazia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara Atletico Roma Nord – Sabazia del 26.2.2022 valevole per il campionato Under 19 Provinciale, inviato dal proprio profilo Instagram a quello dell'arbitro dell'incontro sopra citato messaggi offensivi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea D'ELETTO e Matteo PETROSINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi (uno) di inibizione per il Sig. Andrea D'ELETTO e di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Matteo PETROSINO,

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 306/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 479 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Ersi KUCI, e della società A.S.D. ATLETICO CONSELVE avente oggetto la seguente condotta:

ERSI KUCI, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Atletico Conselve, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della predetta società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 25.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Atletico Conselve, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. ATLETICO CONSELVE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Ersi Kuci ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ridvan Kuci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, per conto del Sig. Ersi KUCI, e dal Sig. Andrea BORILE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO CONSELVE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Ersi KUCI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO CONSELVE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 135 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Pasquale SCIELZO avente oggetto la seguente condotta:

PASQUALE SCIELZO, calciatore tesserato con la società SSD ARL US Anгри all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 29, comma 3, delle N.O.I.F. e dall'art. 43, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver pattuito con il sig. Lanzione Armando, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD ARL US Anгри, l'importo di € 3.000,00 a titolo di rimborso spese per le prestazioni calcistiche nell'ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania per la stagione sportiva 2020 - 2021; tale importo, poi, veniva effettivamente corrisposto come comprovato dalle ricevute dei bonifici bancari effettuati dalla società SSD ARL US Anгри e dalle quietanze di pagamento sottoscritte dallo stesso calciatore, in violazione delle disposizioni federali che vietano la dazione di somme di denaro in favore di calciatori non professionisti e prevedendo l'erogazione di rimborsi forfettari di spesa esclusivamente in favore dei calciatori partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale SCIELZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Pasquale SCIELZO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 308/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni INDIVERI, Leonardo DE BERNARDIS, Salvatore ALFONSO e della società TARANTO FC 1927, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI INDIVERI, allenatore dilettante tesserato per la società F.C. TARANTO 1927 S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto di fatto l'attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società F.C. Taranto 1927 S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022, sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri, utilizzando, a tal fine, in qualità di "prestanome", l'allenatore Sig. Leonardo De Bernardis;

LEONARDO DE BERNARDIS, allenatore dei portieri della prima squadra della società F.C. Taranto 1927 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della società F.C. Taranto 1927 S.r.l., consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Giovanni Indiveri, soggetto privo della necessaria abilitazione federale;

SALVATORE ALFONSO, amministratore delegato e legale rappresentante della società F.C. TARANTO 1927 S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, commi 1 e 2 delle N.O.I.F, nonché dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Giovanni Indiveri, soggetto privo della necessaria abilitazione federale, di svolgere, di fatto, l'attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società F.C. Taranto 1927 S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 utilizzando, in qualità di "prestanome", l'allenatore Sig. Leonardo De Bernardis;

TARANTO FC 1927, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni INDIVERI, Leonardo DE BERNARDIS, e dal Sig. Salvatore ALFONSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TARANTO FC 1927;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore ALFONSO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Giovanni INDIVERI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Leonardo DE BERNARDIS e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società TARANTO FC 1927;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 309/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea DI BUDUO e della società A.S. BISCEGLIE SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA DI BUDUO, Presidente e legale rappresentante dell'A.S. BISCEGLIE S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 9, commi 1 e 2, lett. a) , del Codice di Giustizia Sportiva con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. m), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver illegittimamente rappresentato, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'A.S. BISCEGLIE S.r.l., la predetta società all'udienza del 14/01/22, dinanzi alla III Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale FIGC, sottoscrivendone anche il relativo preannuncio di reclamo in data 24/12/21 ed il reclamo in data 07/01/22, nonostante lo stesso dovesse ancora terminare di scontare la sanzione disciplinare dell'inibizione inflittagli dal Giudice Sportivo con C.U. n. 24/CS del 23.12.21, il cui termine era previsto per il 18/01/22;

A.S. BISCEGLIE SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Andrea DI BUDUO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea DI BUDUO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. BISCEGLIE SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea DI BUDUO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S. BISCEGLIE SRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 310/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 507 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Pietro GIGLIOTTI e della società A.S.D. CITTÀ FORTITUDO ASSISI SUBASIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO GIGLIOTTI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo Assisi Subasio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 108, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, richiesto ed ottenuto la somma di € 500,00 dal sig. Mario Latona, genitore del calciatore sig. Giuseppe Latona tesserato per la società A.S.D. Fortitudo Assisi Subasio, per consentire il trasferimento di tale calciatore alla società Sancataldese;

A.S.D. CITTÀ FORTITUDO ASSISI SUBASIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pietro GIGLIOTTI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro GIGLIOTTI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ FORTITUDO ASSISI SUBASIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pietro GIGLIOTTI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ FORTITUDO ASSISI SUBASIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 311/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Mario CORSO avente oggetto la seguente condotta:

MARIO CORSO, soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore di base" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società U.S.D. ASTRA all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, in occasione della propria partecipazione alla diretta streaming della trasmissione "DOMENICA EMILIAGOL", andata in onda il giorno 24 aprile 2022 sul portale YouTube, leso l'onore, il prestigio e il decoro propri, sia, di due associati della sezione AIA di Parma sia, per l'effetto e più in generale, anche quelli propri dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le frasi ed espressioni offensive ed irrispettose, e ancora facendo anche riferimento a quanto occorso in occasione della gara FOLGORE FORNOVO vs ASTRA disputata in data 27 marzo 2022, valevole per la giornata 18 del campionato Seconda Categoria – Parma - Girone C, stagione sportiva 21-22;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario CORSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Mario CORSO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 420 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro ZANATO, Enrico Maria SIMEONI, Alessandro MARCON e Dario DELL'ARMI avente oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO ZANATO, tesserato come allenatore per la società F.C. Internazionale Milano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere - durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come allenatore per la società FC Internazionale Milano - unitamente agli allenatori Sig.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell'Armi ed al dirigente Alessandro Marcon attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor S.A. Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso; nonché, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., e all'art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nella stagione sportiva 2020-2021, benché tesserato come allenatore delle squadre minori per la Società F.C. Internazionale Milano, società del tutto ignara dei fatti e del tutto estranea alle attività poste in essere dal Zanato con l'altra compagine, svolto la propria attività anche in favore della società Treviso FBC 1993 SSDRL esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

ENRICO MARIA SIMEONI, tesserato come allenatore per la ASD Condor S.A. Treviso all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto, durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come allenatore per la società ASD Condor SA Treviso, unitamente agli allenatori Sig.ri Dario Dell'Armi, Alessandro Zanato, ed al dirigente Alessandro Marcon, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor S.A. Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al

settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento, stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso;

ALESSANDRO MARCON, tesserato come dirigente per la ASD Condor S.A. Treviso all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere, durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come dirigente per la società ASD Condor S.A. Treviso, unitamente agli allenatori Sig.ri Enrico Maria Simeoni, Alessandro Zanato e Dario Dell'Armi, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor S.A. Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento, stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso;

DARIO DELL'ARMI, tesserato come allenatore per la ASD Condor S.A. Treviso all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere, durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come allenatore per la società ASD Condor SA Treviso, unitamente agli allenatori Sig.ri Enrico Maria Simeoni, Alessandro Zanato ed al dirigente Alessandro Marcon, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor S.A. Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento, stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro ZANATO, Enrico Maria SIMEONI, Alessandro MARCON e Dario DELL'ARMI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro ZANATO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig.

Enrico Maria SIMEONI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro MARCON e di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Dario DELL'ARMI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina